# REGOLAMENTO (CEE) N. 1197/90 DEL CONSIGLIO

**del 7 maggio 1990**

**recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti di intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1990/1991**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (5), ha introdotto con l'articolo 16, paragrafo 3 bis, e gli articoli 16 bis e 16 ter, meccanismi di limite d'intervento; che, per quanto riguarda il Portogallo, il passaggio alla seconda tappa dell'adesione si effettua, per il settore degli ortofrutticoli, il 1° gennaio 1991, cioè nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per numerosi prodotti del settore in questione; che occorre pertanto stabilire le modalità specifiche per l'applicazione dei meccanismi succitati;

considerando che tali modalità specifiche consistono nella fissazione di limiti per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, da un lato, e per il Portogallo, dall'altro, fino al 31 dicembre 1990 e successivamente di limiti per l'intera Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 e la fine delle campagne dei prodotti in causa;

considerando che occorre fissare tali limiti secondo le modalità di calcolo già istituite, a seconda dei casi, dall'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, dal regolamento (CEE) n. 2240/88 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89 (7), o dal regolamento (CEE) n. 1121/89 (8);

considerando che per valutare l'eventuale superamento di detti limiti è opportuno sommare questi ultimi da un lato e, dall'altro, i quantitativi che sono stati oggetto d'intervento, tenendo conto dell'integrazione del mercato portoghese a decorrere dal 1° gennaio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1990/1991 e per i prodotti di cui all'articolo 2 è fissato:

1) per il periodo che va dall'inizio della campagna 1990/1991 al 31 dicembre 1990,
   - — un limite per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo,
   - — un limite per il Portogallo;
2) per il periodo che va dal 1° gennaio 1991 alla fine della campagna 1990/1991, un limite per la Comunità.

*Articolo 2*

1. Per i prodotti seguenti, il livello dei limiti di cui all'articolo 1 è fissato conformemente alle modalità di calcolo definite:

- — per i satsuma, le clementine, i mandarini e le nettarine, all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72,
- — per le pesche, le arance e i limoni, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88,
- — per le mele, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1121/89,
- — per i cavolfiori, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89.

2. Per i pomodori, il livello dei limiti di cui all'articolo 1 è:

- — per l'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, uguale a 574 500 tonnellate,
- — per il Portogallo, pari al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali vi sono dati disponibili.

*Articolo 3*

Se la somma dei quantitativi di uno dei prodotti di cui all'articolo 2, che sono conferiti all'intervento in Portogallo da un lato e nell'intera Comunità ad esclusione del Portogallo, dall'altro, in applicazione degli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 19 e 19 bis, del regolamento (CEE) n. 1035/72, durante la campagna 1990/1991, supera la somma dei limiti d'intervento fissati per tale prodotto, per tutta la campagna o parte

(1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 76.
(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.
(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(7) GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(8) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

di essa, i prezzi di base e di acquisto fissati per questo prodotto per la campagna 1991/1992 sono diminuiti dell'1 % per fascia di superamento di:

— 3 100 tonnellate per i satsuma,

— 8 100 tonnellate per le clementine,

— 3 000 tonnellate per i mandarini,

— 3 000 tonnellate per le nettarine (comprese le pesche noci),

— 23 000 tonnellate per le pesche,

— 37 700 tonnellate per le arance,

— 11 200 tonnellate per i limoni,

— 79 600 tonnellate per le mele,

— 18 700 tonnellate per i cavolfiori,

— 30 800 tonnellate per i pomodori.

*Articolo 4*

Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare il livello dei limiti, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. COLLINS